

CONTRATTO DI AGENZIA

Tra, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato PREPONENTE, da una parte, e, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato AGENTE, dall'altra parte,
si è convenuto quanto segue.

1. Il PREPONENTE affida stabilmente all'AGENTE, senza conferirgli poteri di rappresentanza, l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei seguenti beni:

.....
.....,
commercializzati dal PREPONENTE nella seguente zona:

.....
.....,
e l'AGENTE si assume stabilmente detto incarico, impegnandosi con la diligenza qualificata dalla propria professionalità e organizzazione a promuovere la vendita dei beni suindicati.

2. Con riferimento al diritto di esclusiva il PREPONENTE non può contemporaneamente avvalersi di più agenti nella zona suindicata per promuovere la vendita dei beni suindicati. L'AGENTE è autorizzato ad assumere nella stessa zona, ma per settori merceologici diversi da quello a cui appartengono i beni commercializzati dal PREPONENTE, l'incarico di trattare affari di altre imprese non concorrenti.

3. Il PREPONENTE ha la *facoltà di accettare gli ordini* trasmessigli dall'AGENTE, riservandosi la facoltà di non evaderli per insufficienza di prodotti o per brevità di termini di consegna o per qualsiasi altro motivo di convenienza. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'AGENTE in caso di mancata accettazione degli ordini da parte del PREPONENTE.

4. L'AGENTE dovrà attenersi alle *modalità di trasmissione degli ordini* in uso presso il PREPONENTE e cioè via e-mail o con altri mezzi telematici, utilizzando il programma fornito dalla medesima.

5. L'AGENTE ha la facoltà, ma non l'obbligo di *riscossione dei crediti* del PREPONENTE; in caso di riscossione egli è tenuto a rimettergli interamente le somme incassate entro cinque giorni, senza diritto ad alcuna commissione suppletiva. L'AGENTE non può concedere *sconti o dilazioni* senza speciale autorizzazione del PREPONENTE.

6. L'AGENTE ha l'obbligo di comunicare sollecitamente al PREPONENTE le *notizie* apprese su espansioni e riduzioni di attività e di locali, su trasferimenti di locali e su mutamenti delle condizioni giuridiche, economiche e finanziarie dei singoli clienti, nonché su eventuali loro contestazioni. L'AGENTE deve avvisare il PREPONENTE di tutti gli ostacoli che gli impediscono di svolgere regolarmente e proficuamente l'incarico ricevuto.

7. L'AGENTE ha diritto a una *provvigione* del (.....) per cento sulle vendite effettuate dal PREPONENTE nella zona affidata all'AGENTE stesso e relativamente ai beni indicati all'art. 1.

Il diritto dell'AGENTE alla provvigione sorge nella stessa data in cui scade il termine di pagamento, dell'intero prezzo o della prima rata di esso, da parte del cliente del PREPONENTE. Tuttavia il diritto dell'AGENTE alla provvigione non sorge con riferimento a eventuali importi corrisposti dal cliente al PREPONENTE prima che quest'ultimo abbia provveduto alla consegna della merce o all'eventuale prestazione di servizi.

8. Il PREPONENTE si obbliga, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a inviare l'*estratto conto delle fatture emesse* e l'*estratto conto delle provvigioni maturate* nel mese precedente ai sensi dell'art. 7, nonché a effettuare il *pagamento di quanto* spettante all'AGENTE, in base all'importo risultante dal secondo dei citati estratti conto. Il termine del 31 agosto è prorogato al 30 settembre.

9. Il PREPONENTE ha facoltà di chiedere all'AGENTE, in relazione a singoli contratti di particolare rischio d'inadempimento e importo rilevante, di volta in volta individuati, di garantire l'adempimento del cliente in misura non superiore all'ammontare della propria provvigione. In tal caso il PREPONENTE ha l'onere di comunicare all'AGENTE, non oltre l'accettazione dell'ordine relativo, di avvalersi di tale facoltà con la dizione «l'accettazione dell'ordine è comunque subordinata alla prestazione, da parte dell'AGENTE, della garanzia prevista dall'art. 11 del contratto di agenzia» o dizione equipollente.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del PREPONENTE, l'AGENTE deve contestare l'accettazione della garanzia a mezzo fax o e-mail; in mancanza la garanzia s'intende prestata. Conseguentemente il PREPONENTE riconosce all'AGENTE una provvigione dell'1 (uno) per cento a titolo di star del credere, che si aggiunge alla provvigione prevista all'art. 7 ed è calcolata e pagata a norma dell'art. 8.

Il PREPONENTE si obbliga a inviare all'AGENTE copia dei solleciti di pagamento inviati al cliente e della lettera di incarico al legale per il recupero del credito. Trascorsi quindici giorni dall'invio della lettera al legale o dalla notizia dell'insolvenza del cliente, il PREPONENTE ha diritto di addebitare lo star del credere all'AGENTE nel secondo degli estratti conto previsti dall'art. 8.

10. L'AGENTE deve partecipare ai corsi di formazione tecnica e commerciale o di aggiornamento che il PREPONENTE decide di organizzare. Le spese sostenute dall'AGENTE per partecipare ai corsi di formazione sono a totale carico del PREPONENTE.

11. L'AGENTE è tenuto a partecipare, a proprie spese, a fiere e manifestazioni organizzate, nelle quali il PREPONENTE ritenga opportuna la sua presenza.

12. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti ha facoltà di *recesso* dandone *preavviso* con lettera raccomandata nel termine di un mese dopo il compimento del primo anno, di durata del contratto, di due mesi dopo il compimento del secondo anno, di tre mesi dopo il compimento del terzo anno, di quattro mesi dopo il compimento del quarto anno di durata del contratto, di cinque mesi dopo il compimento del quinto anno e di sei mesi dopo il compimento del sesto anno (art. 1750, co. 3, cod. civ.).

Il termine di preavviso decorre dal terzo giorno successivo a quello in cui la Parte recedente ha spedito la lettera raccomandata di recesso.

13. L'AGENTE è obbligato a comunicare al PREPONENTE il numero di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio presso la Camera di commercio ai sensi di legge.

14. In caso di cessione dell'azienda dell'AGENTE e di qualsiasi mutamento, anche parziale, della *titolarità dell'agenzia*, l'AGENTE deve darne immediata comunicazione al PREPONENTE, che ha diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni con effetto dal trentunesimo giorno successivo.

15. Il giorno è convenzionalmente stabilito dalle Parti quale *data di inizio* del presente contratto.

16. Per quanto qui non espressamente convenuto valgono gli artt. 1742 e segg. cod. civ., la legge 3 maggio 1985, n. 204, il D.M. 21 agosto 1985 e gli Accordi economici collettivi.

.....,

L'AGENTE

Il PREPONENTE

.....

.....